



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 25.10.2016

Esecutivo in data 25.11.2016

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive, comprese le palestre scolastiche;
- per **palestre scolastiche**, i luoghi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di una o più attività sportive, collocati all'interno o annessi agli edifici scolastici;
- per **spazio sportivo/ricreativo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;
- per **assegnatario** il soggetto autorizzato all'uso dell'impianto
- per **convenzione di gestione**, il provvedimento di affidamento delle attività necessarie per il mantenimento in servizio degli impianti sportivi;
- per **concessione**, il provvedimento di affidamento della completa gestione di un impianto sportivo, compresa la riscossione delle tariffe e l'autorizzazione all'uso;
- per **soggetto gestore**, il soggetto cui è affidata la gestione o la concessione dell'impianto sportivo
- per **corrispettivo**, l'importo che il Comune corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto sportivo;
- per **tariffa**, la somma che l'assegnatario deve versare al Comune o al concessionario per l'uso dell'impianto sportivo.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria, sociale e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione stabile delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport ed a perseguire l'interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività sportiva per bambini, preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole e i progetti sportivi inseriti nel POF;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- l'attività motoria rivolta agli adulti, ai disabili ed agli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Il Comune riconosce, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune promuove l'attività sportiva nelle scuole e si impegna ad avviare progetti di avviamento allo sport in collaborazione con le scuole del territorio, con le associazioni sportive del proprio territorio e con quelle che sul proprio territorio svolgono attività sportiva.

ART. 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio comunale (che ha poteri di indirizzo programmazione e controllo): individua gli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- la Giunta comunale: individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso e alle forme di gestione degli impianti sportivi, approvando i relativi schemi di convenzione – tipo; individua i criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi nel rispetto delle priorità indicate dal Regolamento e determina le tariffe d'uso; approva affidamenti temporanei in uso per eventi o manifestazioni;
- il Responsabile dell'area ove ricade l'ufficio sport: provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 5 e 6 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta comunale; rilascia concessioni d'uso; stipula convenzioni o concessioni di gestione; verifica il rispetto da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici del corretto utilizzo dell'impianto sportivo e del rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica; coordina i servizi di custodia e pulizia degli impianti gestiti in economia;
- il Responsabile dell'area ove ricade l'ufficio manutenzioni e lavori pubblici: cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi; pianifica, realizza e sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

ART. 4 - IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi comunali:

Palestra "Arcobaleno" - Via A. Moro, 20 Ponte della Priula;

Palestrina c/o Palestra "Arcobaleno";

Nuova Palestra - Via P. Nenni, Via A. Moro, 20 Ponte della Priula;

Palestra della Scuola Media - Via Carpeni, 17 Susegana

Palestra della Scuola Elementare - Via Papa Luciani, 1 Susegana

Palestra della Scuola Elementare - Via Tempio Votivo, 3 Ponte della Priula;

Palestra della Scuola Elementare - F. Baracca, 1 Colfosco

Stadio Comunale - Via Monte Piatti, Susegana;

Campi Polivalenti "G. Manfren e A. Zambon" via F. Baracca, 1 Colfosco;

Campo Sportivo "A. Trentin" - Via Mercatelli Maglio Colfosco;

Campo Sportivo - Via Sottocroda, Susegana;

Campo da calcio – Collalto

Campo Bocce esterno alla Palestra Arcobaleno

ART. 5 – SPAZI SPORTIVI/RICREATIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti spazi sportivi/ricreativi:

1. area esterna (campo da basket/pallavolo) presso impianti sportivi polivalenti "G. Manfren e A. Zambon" di Colfosco
2. area esterna (campo da basket/pallavolo, attrezzature e giochi esterni) presso palestra "Arcobaleno" e Nuova Palestra di Ponte della Priula
3. spazi sportivi esterni frazione Collalto
4. spazi sportivi esterni frazione Crevada

Gli spazi oggetto del presente articolo sono messi a disposizione della collettività, utilizzabili liberamente e non possono essere assegnati in uso esclusivo, neppure temporaneo, a cittadini o associazioni.

L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- orario compreso fra le 8.00 e le 23.00, con possibilità di articolazioni stagionali
- obbligo di sorveglianza da parte di un'adulto per i bambini e ragazzi inferiori a 8 anni
- divieto di utilizzo improprio delle strutture
- divieto di abbandono rifiuti.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento può stabilire ulteriori limitazioni in relazione all'ubicazione degli impianti e con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ordine e della quiete pubblica.

Le norme d'uso devono essere esposte in cartelli ben visibili all'ingresso di ciascuno spazio attrezzato.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6 - ASSEGNAZIONE IN USO

In ottemperanza all'art. 90 della legge 289/2002 e alla L.R. 8/2015, l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, nonché enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, centri di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche e a tutti i soggetti che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

Gli impianti sportivi sono destinati alla pratica di attività sportive, ricreative e sociali, nonché per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti, per attività del settore sociale (anziani, bambini e disabili), per le attività sportive scolastiche inserite nei progetti scuola/sport e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e delle caratteristiche dell'impianto.

Le palestre scolastiche, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive scolastiche, possono essere assegnate in uso alle suddette società o associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in comuni confinanti (art. 90 Legge 289/2002).

L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'autorizzazione stessa.

È ammessa, altresì, l'assegnazione in uso ai soggetti sopra citati per effettuare corsi di qualunque altra natura a seguito di autorizzazione della Giunta Comunale, che può determinare anche condizioni e modalità di utilizzo dell'impianto.

L'assegnazione in uso può essere effettuata a titolo oneroso o a titolo gratuito, a seconda delle fattispecie stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di determinazione delle tariffe annuali, o in altro specifico provvedimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico, nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento stesso.

La domanda per uso continuativo va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione agonistica successiva che si intende dal 1 settembre al 30 giugno.

La domanda per uso temporaneo deve essere presentata almeno 15 gg prima della data richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo. Le richieste saranno soddisfatte, compatibilmente con le assegnazioni già effettuate ed i calendari sportivi in corso.

Nell'assegnazione degli spazi il Responsabile competente dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

- società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., Enti di promozione sportiva, radicate nel territorio e;
- società con maggior numero di iscritti in regola con il tesseramento annuale residenti nel comune, con prioritaria considerazione del numero di tesserati nei settori giovanili e che aderiscano ai progetti scuola/sport inseriti nel POF;
- società sportive iscritte all'albo comunale delle associazioni e del volontariato;
- società con maggior anzianità nello svolgimento di attività nel Comune in ambito sportivo di specifica disciplina;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che praticino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani e bambini;
- società o associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio;
- associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
- aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

In caso di sovrapposizione degli orari richiesti, oltre alle priorità di cui sopra si dovrà tener conto.

- Della data di presentazione della domanda
- Della durata dell'assegnazione richiesta (con priorità alle attività continuative rispetto a quelle periodiche)

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente al termine previsto per l'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, la Giunta comunale può stabilire limiti massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.

Gli orari pomeridiani (fino alle ore 20.00) vengono assegnati in via preferenziale alle società con il maggior numero di atleti tesserati di età inferiore ai 18 anni.

L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo ed è regolato da accordi tra Comune e l'Istituto scolastico.

Il Responsabile competente, sulla base di tutte le richieste pervenute riferite ai diversi impianti sportivi del Comune, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, ne dà informazione preventiva al soggetto gestore (se presente) e rilascia le relative autorizzazioni.

In sede di assegnazione degli spazi il Comune verifica che gli assegnatari siano in regola con i pagamenti relativi alle stagioni precedenti, riservandosi la facoltà di non assegnare gli spazi alle società reiteratamente inadempienti.

Le assegnazioni vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento e le attività agonistiche nel medesimo impianto sportivo.

In caso di più società utilizzanti lo stesso impianto, gli eventuali calendari di svolgimento di gare di campionato devono essere concordati fra le stesse all'inizio dell'anno sportivo, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare di campionati federali hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

Il Comune provvede periodicamente, anche con l'ausilio del gestore degli impianti sportivi, a controllare la corrispondenza tra le autorizzazioni rilasciate e il reale utilizzo.

Al fine di tutelare la massima fruizione pubblica degli impianti, in caso di utilizzo improprio o inferiore rispetto agli orari autorizzati, il Comune si riserva la facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione.

Durante gli allenamenti l'accesso agli impianti sportivi, è permesso esclusivamente ad atleti, allenatori, tecnici, eventuale personale medico, oltre a funzionari del Comune e dell'Istituto scolastico (in caso di

palestre scolastiche) nell'ambito delle proprie competenze di servizio. Ogni altro accesso, anche negli spazi riservati al pubblico, deve essere autorizzato dalla società assegnataria che ne risponde sotto tutti i profili.

In occasione di gare, dimostrazioni o altre manifestazioni aperte al pubblico, quest'ultimo può accedere esclusivamente agli spazi allo stesso riservati. E' pertanto vietato l'accesso a spogliatoi, piani di gioco e altri spazi non specificatamente destinati al pubblico.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune, l'Istituto scolastico (in caso di palestre scolastiche) ed il soggetto gestore (se presente) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti sportivi o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni al Comune o al gestore dell'impianto stesso.

A tal fine gli assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di uso degli impianti sportivi.

Gli attrezzi disponibili presso ciascun impianto sono in possesso di regolare omologazione.

L'eventuale collocazione di qualsiasi nuova ed ulteriore attrezzature o macchinari presso gli impianti sportivi comunali, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario e presuppone la presentazione e aggiornamento delle certificazioni ed omologazioni delle competenti Federazioni sportive o organismi deputati. La collocazione dovrà essere individuata con particolare riguardo alle norme di sicurezza a tutela degli utilizzatori e del pubblico. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione a danni a cose o persone derivanti dall'uso o dalla collocazione delle attrezzature e macchinari suddetti.

Un responsabile dell'assegnatario deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario autorizzato e deve segnalare al Comune o all'eventuale gestore la presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti assegnati, è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, salva espressa autorizzazione del Comune, pena la revoca immediata dell'assegnazione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione;
- utilizzare l'impianto sportivo fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- consumare cibi e bevande all'interno dei piani gioco e degli spogliatoi
- abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori appropriati

Gli assegnatari si impegnano a rispettare e far rispettare le condizioni d'uso per tutto il tempo in cui dispongono dell'impianto.

ART. 9 ASSEGNAZIONE IN USO A SOGGETTI NON FORMALMENTE COSTITUITI

Il Comune, può autorizzare l'utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportiva e non, compatibilmente con il calendario programmato, anche a soggetti e/o gruppi non formalmente costituiti.

In tal caso dovrà essere presentato l'elenco nominativo delle persone che utilizzeranno l'impianto, per le quali il Comune, provvederà ad attivare specifica sezione della polizza assicurativa in essere limitatamente ai soggetti citati nell'elenco.

Nessun altro soggetto potrà accedere agli impianti, al di fuori dell'elenco fornito.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI

Il Comune, con delibera della Giunta Comunale, può autorizzare l'utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico : concerti, riunioni, congressi saggi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

In tali casi può essere richiesto pagamento di apposita cauzione o presentazione di polizza fidejussoria.

In presenza di allestimenti tecnici o strutturali all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie) l'organizzatore dovrà inoltre utilizzare tutte le cautele e dotazioni necessarie a proteggere la pavimentazione e le attrezzature dell'impianto sportivo.

Sono poste in carico agli organizzatori inoltre tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 11 – CALENDARIO E ORARI DI APERTURA IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti e attività sportive da lunedì al venerdì nel periodo 1° settembre – 30 giugno. (vedi art. 6)

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Nel periodo di chiusura l'utilizzo degli impianti può essere autorizzato per attività sportiva preliminare ai campionati e per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di carattere straordinario.

Gli orari di apertura degli impianti sportivi affidati in gestione o in concessione saranno stabiliti nelle relative convenzioni, per i restanti impianti il Comune si riserva di determinarli di volta in volta per ciascuna stagione sportiva.

ART. 12 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

L'assegnazione in uso continuativo di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo (art. 11) ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario autorizzato si intende utilizzato e deve essere pagato dall'assegnatario indipendentemente dall'effettivo utilizzo, salvo preventiva comunicazione di rinuncia la quale deve pervenire per iscritto all'ente o al concessionario, con preavviso di almeno 5 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase e in ordine di presentazione delle domande.

ART. 13 – SOSPENSIONE

Le assegnazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti stessi, con preavviso scritto agli assegnatari di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre, e prescinde dal preavviso, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa in base ad ordinanza Sindacale.

Per le sospensioni oggetto del presente articolo nulla è dovuto né dai concessionari della gestione, né dal Comune.

ART. 14 – REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oggetto di segnalazioni e diffide scritte da parte dell'ente, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'utilizzo, il Responsabile competente ha facoltà di **revocare l'assegnazione d'uso con effetto immediato**, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'assegnazione d'uso per motivi di ordine pubblico e sicurezza, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per eventi e manifestazioni, è concesso nel rispetto delle condizioni di agibilità previste per gli stessi; la relativa documentazione è depositata presso l'Ufficio tecnico.

Pertanto, gli assegnatari unitamente all'eventuale soggetto gestore dovranno assicurare in particolare che il numero degli spettatori non superi quello massimo previsto per ciascun impianto.

Nel caso di eventi e manifestazioni è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento acquisire tutte le autorizzazioni di legge e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità, nonché munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni S.I.A.E. ed ENPALS, eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, controllo sala e regolare montaggio e smontaggio attrezzature.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 16 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere **gestiti in economia** oppure **affidati in gestione** o **affidati in concessione**, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa statale (art. 90 L. 289/2002), regionale (L.R. 8/2015) e del presente Regolamento.

Per **gestione in economia**, si intende la fattispecie in cui il comune assicura a proprie spese tutte le attività necessarie a consentire l'utilizzo dell'impianto; l'ente può avvalersi della collaborazione di associazioni, personale con rapporto di lavoro flessibile, volontari, ecc, nel rispetto della normativa vigente per tempo, per modesti servizi di apertura-chiusura, custodia, piccole pulizie.

Sono gestiti di norma in economia

- le palestre scolastiche utilizzate per un tempo pomeridiano ridotto da un non rilevante numero di associazioni;
- gli spazi pubblici attrezzati esterni di uso pubblico

Per gli impianti gestiti in economia il Comune può consegnare le chiavi dell'impianto alle società utilizzatrici, le quali devono impegnarsi a rispettare le norme del presente regolamento, a lasciare l'impianto pulito ed in ordine, ad assicurarsi di aver chiuso i locali al termine dell'attività.

Tutte le condizioni vengono espone nel provvedimento di assegnazione degli spazi o in accordi integrativi.

Per **affidamento in gestione** si intende la fattispecie in cui il Comune affida ad un soggetto terzo le attività gestionali necessarie all'utilizzo dell'impianto, riservandosi alcune competenze tra le quali almeno:

- autorizzazione ed assegnazione degli spazi sportivi
- incasso delle relative tariffe d'uso

Vengono affidati in gestione impianti che non si prestano a significativa redditività

Per **affidamento in concessione** si intende la fattispecie in cui tutte le competenze sono attribuite al concessionario, inclusi il pagamento delle utenze, l'assegnazione in uso degli impianti e l'incasso delle tariffe d'uso. In tal caso il concessionario dovrà rispettare i criteri stabiliti nel titolo II del presente regolamento, salva diversa disposizione della concessione.

Di norma viene fatto ricorso alla gestione in concessione nei casi in cui l'impianto sportivo presenti caratteristiche tali da poter produrre utili o qualora vi siano progetti di valorizzazione attuabili nell'ambito di attività di gestione pluriennale.

La modalità di gestione attuabile per ciascun impianto sportivo viene individuata con provvedimento della Giunta Comunale.

Nel caso di affidamento in gestione e di concessione a terzi, i soggetti sono individuati con le modalità previste all'art. 26 della L.R. 8/2015.

ART. 17 – AFFIDAMENTO DI IMPIANTI GESTIONE

Gli impianti sportivi ricadenti nel presente articolo, vengono affidati in gestione con procedure ad evidenza pubblica in base a criteri di trasparenza, ai soggetti di cui all'art. 25, comma 1 della L.R: 8/2015, nell'ambito di associazioni e società, in possesso di documentata esperienza in materia di gestione di impianti, radicati nel territorio comunale e dotati di strutture sociali e/o personale operativo (dirigenti, allenatori, volontari) in grado di assicurare apertura e chiusura, custodia e sorveglianza continua degli impianti in gestione, nei termini stabiliti dalla convenzione.

In caso di esito infruttuoso della procedura di cui sopra la gestione può essere affidata a soggetti diversi di quelli di cui all'art 25, comma 1, della L.R 8/2015, purché in possesso di caratteristiche e requisiti idonei ad assicurare la corretta conduzione degli impianti, valutabili in relazione a ciascun impianto.

Gli impianti sportivi possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.R. 8/2015, nei seguenti casi:

- a) in presenza nel territorio comunale di un unico soggetto che pratichi e promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto, in possesso di adeguata esperienza e radicato nel territorio;
- b) in presenza nel territorio comunale di un unico soggetto sportivo che raggruppi più società sportive che praticano le discipline esercitabili nell'impianto, a condizione che:
 - o il soggetto sportivo sia composto da società sportive rappresentati le discipline più rilevanti (in termini di atleti) praticabili nell'impianto
 - o le società componenti il soggetto sportivo siano radicate nel territorio comunale e svolgano attività sportiva nel comune da almeno 5 anni

La gestione è regolata da una convenzione, che deve prevedere:

- nome impianto/i oggetto di gestione
- finalità gestione
- durata gestione
- modalità di gestione degli spazi pubblicitari
- consegna in custodia impianto, obbligo di apertura, chiusura, pulizia
- interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto gestore
- precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti
- obbligo per il gestore di prestare cauzione e stipulare polizza R.C.
- casi di revoca per inadempienze
- presentazione polizza Rct di cui all'art 25 con massimale di almeno 3.000.000,00

La convenzione deve individuare la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il soggetto gestore, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore), straordinaria (a carico del Comune), le utenze, corrispettivo di gestione eventualmente spettante al soggetto gestore.

Il soggetto gestore si impegna a far rispettare agli utilizzatori il presente Regolamento ed ogni altra modalità specifica di utilizzo prevista in appositi provvedimenti.

In presenza di reiterati comportamenti difformi, il Comune si riserva di addebitare al soggetto gestore la penalità di € 100,00 (cento) per ogni evento rilevato.

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi è affidata con procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 8/2015, ai soggetti di cui all'art. 25, comma 1 della LR 8/2015.

La concessione di cui sopra dovrà, comunque, prevedere:

- clausole per la fruibilità
- pagamento di un canone da parte del concessionario, qualora l'impianto sia giudicato in grado di sostenersi e produrre reddito

- pagamento di un canone da parte del comune, o assenza di canone, qualora l'impianto non sia giudicato in grado di sostenersi o produrre reddito.
- espressa esclusione di ipotesi di "ripiano disavanzi" o "conguagli di gestione" avanzabili dal concessionario
- modalità di assegnazione in uso dell'impianto con garanzia di utilizzo da parte di tutti i soggetti sportivi e ricreativi operanti nel Comune
- riserva per attività promosse dal Comune
- modalità di gestione degli spazi pubblicitari
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario
- eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario
- individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
- durata della concessione
- eventuale facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento
- la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto
- la possibilità di gestire pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto
- ogni altro elemento utile per la gestione
- presentazione polizza Rct di cui all'art. 25 con massimale di almeno 3.000.000,00

Nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica vada deserta, si applica quanto previsto dall'art. 25 comma 2 della LR 8/2015.

ART. 19 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La durata dell'affidamento e della concessione in gestione è di norma triennale, estendibile con atto motivato fino a un massimo di anni 5, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto sportivo affidato o concesso è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale estensione.

L'affidamento e la concessione possono avere anche una durata maggiore, fino ad un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti sportivi effettuate a proprie spese da parte dei soggetti gestori o dei concessionari.

La valorizzazione concretizzatasi nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi affidati in gestione o concessione, i soggetti gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle eventuali entrate relative alla gestione dell'impianto.

Con cadenza annuale dovrà essere presentato un prospetto riassuntivo degli interventi e lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori previsti da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 21 - REVOCA

Gli affidamenti in gestione e in concessione degli impianti sportivi possono essere revocati dal Comune quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- l'eventuale pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dal presente Regolamento.

La revoca può essere esercitata esclusivamente dopo due diffide ad adempiere entro 30 gg, senza esito.

ART. 22 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal soggetto gestore a mezzo di contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione.

Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con la convenzione di gestione o con la concessione.

I gestori degli impianti sportivi sono tenuti a garantire la disponibilità di spazi esterni o interni all'impianto da destinare alle affissioni pubblicitarie equamente distribuiti fra le associazioni e società fruitrici dell'impianto.

ART. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutti quegli interventi volti a mantenere l'impianto sportivo e le sue attrezzature in buono stato e ad assicurarne il funzionamento, tramite revisioni e riparazioni periodiche, comprese quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

ART. 24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comprende lavori importanti di rifacimento o sostituzione di opere murarie, impianti e apparecchiature tecnologiche, opere strutturali e di integrazione dei servizi igienico – sanitari sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

In genere sono quegli interventi che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile.

In caso di riparazioni urgenti necessari a garantire la funzionalità dell'impianto, il soggetto gestore può eseguirle direttamente salvo l'eventuale successivo rimborso, secondo quanto previsto dalla convenzione o concessione d'uso, purché ne dia tempestivamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

ART. 25 – ASSICURAZIONI

Il Comune dispone di polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi dei frequentatori e di altri ritenuti obiettivi per tutti gli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento.

I soggetti gestori sono tenuti a disporre di ulteriore polizza RCT per danni a cose e persone con precisazione che il Comune, ente proprietario, ai fini assicurativi deve essere considerato fra i soggetti terzi.

La polizza di assicurazione RCT dei gestori deve contenere l'espressa rinuncia di rivalsa sull'Ente proprietario e il divieto di opporre eccezioni sullo stato del bene nel momento del primo uso. A tal proposito fa fede il verbale di consegna del materiale / attrezzature disponibili presso gli impianti.

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 26 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare/manifestazioni);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe, approvate dalla Giunta comunale, potranno anche essere differenziate in base al tipo di impianto, orario e alle tipologie di utilizzo, agevolando in particolare le associazioni radicate nel territorio e quelle praticanti attività rivolte alle fasce giovanili.

ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo autorizzate, salvo comunicazione di rinuncia o modifica di orario di utilizzo di cui all'art. 11.

Per gli impianti sportivi dati in concessione, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente viene riscossa dal concessionario.

Il Comune rilascerà regolare fattura; il concessionario rilascerà fattura o ricevuta.

Il pagamento deve avvenire di norma entro 30 gg dal ricevimento della fattura ed in ogni caso entro la chiusura della stagione sportiva.

Le società che non ottemperino reiteratamente agli obblighi stabiliti dal presente articolo possono non essere ammesse all'uso degli impianti sportivi comunali, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il Comune, o il concessionario se l'impianto sportivo è concesso in gestione, può chiedere il deposito di polizza fidejussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 28- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

Le palestre scolastiche e gli impianti sportivi comunali sono utilizzati a titolo gratuito dalle scuole primarie e secondarie di 1° grado per qualsiasi finalità connessa all'attività scolastica.

Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche possono inoltre essere concessi gratuitamente per specifiche manifestazioni una tantum a società, associazioni sportive, federazioni o altre associazioni che ne facciano richiesta.

L'autorizzazione all'uso gratuito viene effettuata dalla Giunta con proprio atto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- assenza di fini di lucro dell'ente richiedente
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione
- utilità sociale della manifestazione

La Giunta Comunale inoltre con proprio provvedimento, fermo restando la permanenza degli equilibri generali di bilancio e verificata la sussistenza dell'interesse pubblico, può prevedere ulteriori fattispecie di gratuità a favore di società ed associazioni sportive richiedenti, anche per periodi continuativi, in relazione a:

- rilevanza sociale della disciplina sportiva praticata,
- categorie e fasce d'età dei destinatari dell'attività,
- presenza di un settore giovanile, privo di selezioni preliminari finalizzate all'attività agonistiche o pre-agonistica, tale da configurare l'attività sportiva quale elemento di prevenzione del disagio giovanile
- accordi particolari legati a situazioni eccezionali che possono riguardare la società o le caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzo gratuito, con esclusione delle scuole di cui sopra, si configura come contributo in natura all'associazione o società richiedente, e come tale dovrà essere trattato ai fini amministrativi e fiscali.

ART. 29 – SERVIZI BAR E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE

È ammessa la conduzione di servizi bar e distributori di alimenti e bevande all'interno degli impianti sportivi comunali nelle seguenti forme:

- a) direttamente a cura del Comune
- b) a cura del soggetto gestore o del concessionario.

La conduzione dei servizi di bar da parte di terzi è comunque subordinata alle autorizzazioni previste dalla specifica normativa per somministrazione alimenti e bevande.

L'installazione di distributori da parte di terzi, con oneri e compensi spettante ai gestori, è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'ente e dovrà assicurare che non venga pregiudicato il corretto utilizzo e lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

In tali fattispecie il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio delle attività suddette, sia nei confronti del gestore/concessionario che nei confronti degli utilizzatori.

Il soggetto gestore o il concessionario dovranno assicurare altresì che dalla conduzione non derivino situazioni di danno all'impianto, degrado o abbandono di rifiuti, anche all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 30 MANLEVA

Il Comune non è tenuto a rispondere di oggetti, valori attrezzature lasciate temporaneamente negli impianti sportivi comunali.

L'utilizzo degli impianti sportivi è consentito solo a persone che dispongono dei requisiti fisici adeguati alla pratica sportiva regolarmente certificati.

L'uso delle attrezzature e macchinari presuppone adeguata competenza o presenza di idoneo istruttore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione veneto n. 8/2015;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del C.O.N.I. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento;
- agli usi e consuetudini in materia sportiva.